

Alessandro Pratesi
Commercialista - Pubblicista

***Regime premiale ISA e termini per accertamento:
riduzione di un anno con criticità operative***

- **Art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50** – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
- **Dpr 26.10.1972, n. 633** – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
- **Dpr 29.02.1973, n. 600** – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 22.04.2026.**

- I benefici premiali sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli ISA, nel rispetto di specifiche condizioni, determinate **anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi («adeguamento»)**.
- Le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei benefici si applicano a partire dal periodo d'imposta 2025.

Almeno pari a 9 – Esonero apposizione visto conformità:

- 1) dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
 - **€ 70.000 annui** relativi all'Iva, maturati nell'annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;
 - **€ 50.000 annui** relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- 2) richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri** del 2° anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti fino a € 70.000 annui.

Livelli di affidabilità

Compensazioni Iva e Irap

- I **benefici di cui ai punti 1) e 2)** sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato con la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il **periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.**
- **Esempi:**
 - 2025 punteggio 8; 2024 punteggio 10 = spetta il beneficio;
 - 2024 punteggio 10; 2025 punteggio 7,50 = non spetta il beneficio;
 - 2024 punteggio 6; 2025 punteggio 9 = spetta il beneficio.

Meno di 9, ma non a 8 – Esonero apposizione del visto di conformità:

- 1) dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
 - a) € 50.000 annui** relativi all'IVA maturati nell'annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione;
 - b) € 20.000 annui** relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.
- 2) richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale, relativo ai primi 3 trimestri** del 2° anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti non superiori a € 50.000.

I benefici di cui ai punti 1) e 2) sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato con la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il **periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.****

Esempi:

- 2025 punteggio 8; 2024 punteggio 9 = spetta il beneficio;
- 2024 punteggio 8,5; 2025 punteggio 8 = non spetta il beneficio;
- 2024 punteggio 5; 2025 punteggio 8,5 = spetta il beneficio.

Soglie esonero per apposizione visto di conformità per compensazioni:

- **€ 70.000 o € 50.000 annui IVA** per l'anno successivo a quella oggetto di dichiarazione;
 - **credito IVA infrannuale**, maturato nei primi 3 trimestri del 2° anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per importi non superiore a € 70.000 o a € 50.000 annui;
- sono cumulative** (riferite alle richieste di compensazione effettuate nella stessa annualità).

2025 con punteggio 9 – Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia:

- 1) richiesta di rimborso credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti non superiori a € 70.000 annui;
- 2) richiesta di rimborso credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2° anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti non superiori a € 70.000 annui.

I benefici spettano **anche** con un punteggio complessivo almeno pari a 9, calcolato quale **media semplice degli anni 2025 e 2024**.

Periodo d'imposta 2025 con punteggio inferiore a 9, ma non a 8 – Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia:

- 1) sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui;**
- 2) sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2° anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui.**

- I benefici sono riconosciuti **anche** con un punteggio complessivo almeno pari a 8,5, calcolato quale **media semplice degli anni 2025 e 2024**.
- **Le soglie sono cumulative** (riferite alle richieste di compensazione effettuate nella stessa annualità).

Periodo d'imposta 2025 con punteggio 9:

- è riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (**art. 30 L. 23.12.1994, n. 724**) per lo stesso periodo d'imposta.
- il beneficio è riconosciuto **anche** ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato mediante la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2025 e 2024**.

Periodo d'imposta 2025 con punteggio almeno di 8,5:

- è riconosciuta, per il 2025, l'esclusione degli accertamenti **basati sulle presunzioni semplici** [art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo Dpr n. 600/1973 e art. 54, c. 2, 2° periodo Dpr n. 633/1972].
- Il beneficio è riconosciuto **anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato mediante la media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2025 e 2024.

- **Periodo d'imposta 2025 con punteggio almeno 8:** i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43, c. 1 Dpr n. 600/1973 e art. 57, c. 1 Dpr n. 633/1972), **sono ridotti di un anno**, con riferimento al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.
- **Periodo d'imposta 2025 con punteggio almeno 9:** esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38 Dpr n. 600/1973, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
- Il beneficio spetta **anche se il punteggio 9 è ottenuto quale media semplice dei periodi d'imposta 2024 e 2025.**

I contribuenti che conseguono, nello stesso periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, **accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:**

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Art. 9-bis, c. 14 D.L. 24.04.2017, n. 50:

- definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale;
- l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un ***livello di affidabilità minore o uguale a 6.***

riduzione di un anno dei termini di accertamento

- Un punteggio ISA almeno pari a 8 consente di ridurre di un anno dei termini di accertamento. Se il punteggio è rettificato oltre il 4° anno, per effetto di controllo, tale beneficio viene meno? Si ipotizzi un punteggio ISA 9 per il 2020 e che sia disposta una verifica nel 2026. **In teoria, il controllo è inibito poiché:**
- **la normativa riduce di un anno i termini per i contribuenti con elevata affidabilità;**
- **l'art. 43 del D.P.R. 600/1973:**
 - fissa in 5 anni il termine ordinario per la notifica degli accertamenti (7 in caso di dichiarazione omessa);
 - consente integrazioni solo entro tale termine e sulla base di elementi nuovi.
- **Pertanto, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata e punteggio elevato, il termine dovrebbe ridursi da 5 a 4 anni.**

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

- Un presupposto imprescindibile per accedere al regime premiale è la correttezza e completezza dei dati dichiarati ai fini ISA.
- L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il riconoscimento dei benefici è subordinato alla veridicità delle informazioni fornite: in caso contrario, il beneficio non spetta.
- Da ciò deriva che la natura della contestazione assume un ruolo decisivo.
- Se il controllo avviene oltre il termine ridotto, esso non può limitarsi a rilievi su componenti reddituali, ma deve investire anche – e soprattutto – l'inesattezza o incompletezza dei dati ISA.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

- **Se l'Ufficio contesta solo costi indeducibili o maggiori ricavi, l'accertamento appare tardivo.** Se, invece, è discussa la correttezza dei dati che hanno determinato il punteggio premiale, secondo l'Agenzia delle Entrate l'accertamento è valido anche se notificato entro il termine di 5 anni.
- **Equilibrio tra poteri istruttori del Fisco e termini decadenziali:** considerata l'ampiezza delle informazioni disponibili all'Erario, è lecito acquisire elementi idonei a rettificare i dati anche oltre il termine di 4 anni?

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

- La questione incide sul rapporto tra Fisco e contribuente e sui principi della legge n. 212/2000.
- In sostanza, se il termine ordinario preclude ogni intervento oltre il 5° anno, a maggior ragione un contribuente «affidabile» non dovrebbe essere sottoposto ad accertamento oltre il 4° anno.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

Nel caso prospettato resta fermo che un accertamento non può basarsi esclusivamente sugli ISA, ma richiede ulteriori elementi probatori:

- da un lato, si sostiene che il termine ridotto non possa essere superato;
- dall'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato un principio opposto, ossia che la riduzione dei termini presuppone la veridicità dei dati dichiarati e non opera se tali dati risultano infedeli, anche se ciò emerge successivamente.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

Cassazione, ordinanza n. 28457/2024:

- ha chiarito – con riferimento agli studi di settore, ma con principio estensibile agli ISA – che l'abbreviazione dei termini è subordinata alla corretta esposizione dei dati;
- in presenza di dati non veritieri, il beneficio non nasce affatto e l'accertamento può essere effettuato nel termine ordinario;
- in tale prospettiva, la dichiarazione infedele impedisce sin dall'origine l'applicazione del regime premiale, rendendo legittimo l'intervento anche oltre il termine ridotto.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

- **L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria e della Cassazione valorizza il principio di compliance:** il rapporto fiduciario tra contribuente e Fisco si fonda sulla trasparenza dei dati, e ogni alterazione strumentale ne compromette la logica.
- **La premialità non rappresenta una riduzione automatica dei controlli,** ma un vantaggio riconosciuto solo a chi fornisce informazioni attendibili.
- **Ne deriva che, se emergono elementi che mettono in dubbio la correttezza dei dati ISA,** l'attività accertativa può legittimamente estendersi oltre il termine ridotto.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:

- **Al contempo, un accertamento effettuato dopo il 4° anno deve necessariamente fondarsi su contestazioni relative ai dati ISA: in mancanza, risulterebbe tardivo.**
- In una prospettiva favorevole al contribuente, si potrebbe sostenere l'intangibilità del termine ridotto, specie nel caso di rilievi su valutazioni discrezionali (esempio: inerenza dei costi).
- In tali casi, il giudizio di un organo terzo potrebbe addirittura condurre a un miglioramento del punteggio ISA, rafforzando la posizione del contribuente.

riduzione di un anno dei termini di accertamento:



- **Rimane quindi aperta una questione ulteriore:** è legittimo riaprire un'annualità formalmente «chiusa» sulla base di contestazioni non pienamente dimostrate?
- **Sul piano difensivo, infine, si pone una scelta strategica:** eccepire immediatamente la decadenza o rinviare tale rilievo alla fase contenziosa, evitando di sollecitare anticipatamente verifiche sulla correttezza dei dati ISA.